

STATUTO A.C.M.A.

Art. 1 - COSTITUZIONE

Nell'ambito della Federazione Italiana della Caccia, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto della F.I.d.C. e dell'art. 4 del relativo regolamento di attuazione, è costituita la Associazione settoriale della Federazione Italiana della Caccia denominata Associazione Cacciatori Migratori Acquatici (A.C.M.A.) per realizzare in via esclusiva compiti di promozione tecnica dell'attività venatoria, di studio e ricerca sulla fauna e sulla programmazione venatoria, il tutto per quanto riguarda la migratoria acquatica.

La sede sociale dell'Associazione Cacciatori Migratori Acquatici è in Viale S. Concordio, 738 - Lucca e può essere trasferita altrove dall'Assemblea Nazionale dalla maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 2 - FINI SOCIALI

L'Associazione è apolitica, apartitica e senza fini di lucro.

In conformità alle norme statutarie ed ai regolamenti federali, nel rispetto delle finalità istituzionali della F.I.d.C. e nell'osservanza degli indirizzi programmatici e gestionali stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Federale, l'A.C.M.A. si propone:

- a) la difesa delle forme tipiche e tradizionali della caccia agli acquatici, nel rispetto ed in armonia con le leggi naturali che regolano gli equilibri biologici delle singole specie faunistiche;
- b) la difesa, il recupero, la manutenzione, nell'esclusiva attività di ricerca e di studio delle zone umide, nelle loro diversificazioni e in tutte le loro componenti, con particolare riguardo dell'avifauna che le popola, come patrimonio insostituibile nel superiore interesse della conservazione degli equilibri naturali;
- c) la promozione di un'immagine nuova del cacciatore quale protagonista, in senso tecnico-culturale, in tutte le problematiche e iniziative riguardanti le zone umide;
- d) la presenza attiva nelle scuole;
- e) l'assistenza tecnica dei propri associati.

Per il raggiungimento delle suindicate finalità, l'Associazione può:

- 1) organizzare convegni, mostre ed altre manifestazioni concernenti gli scopi primari, sia a livello nazionale che a livello periferico;
- 2) collaborare con istituti qualificati, enti e con altre associazioni, sia in Italia che all'estero, aventi scopi comuni ed affini ai propri;
- 3) coordinare l'attività con altre associazioni settoriali;

4) Può essere prevista la realizzazione divulgativa.

di una propria rivista tecnico-

Al fine di non pregiudicare gli indirizzi programmatici e gestionali della Federazione in ordine a specifiche iniziative di particolare rilievo, l'AC.M.A dovrà ottenere la preventiva approvazione del Consiglio Federale.

In riferimento alla lettera c) del presente articolo le zone umide vengono suddivise nei sei tipi seguenti:

1. fiumi, comprese lanche, morte e mortizze annesse;
2. laghi, comprese paludi annesse;
3. mare;
4. valli;
5. zone umide artificiali: risaie, marcite, prati marcitori, cave e vasche;

6. zone umide naturali: paludi, stagni, torbiere e acquitrini.

Art. 3 - SOCI

L'adesione alla Associazione settoriale avviene attraverso le Sezioni Provinciali che comunicano il numero dei tesserati F.I.d.C. esercitanti la caccia alla migratoria acquatica. Nell' ambito delle Sezioni Provinciali possono essere costituiti gruppi di tesserati aderenti che versano un contributo all'A.C.M.A con le modalità determinate dall' Assemblea. Le Sezioni Provinciali sono rappresentate dai delegati ai sensi del successivo articolo 5 comma 1 del presente Statuto.

L'A.C.M.A quale Associazione settoriale della Federazione Italiana della Caccia può anche associare "cacciatori individuali".

Sono cacciatori individuali senza diritto di voto, tutti coloro che ne facciano domanda e corrispondano un contributo a titolo di rimborso spese per pubblicazioni.

Art. 4 - ORGANI

Sono organi della Associazione Cacciatori Migratori Acquatici l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 5 - ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea è composta dai Delegati Provinciali (uno per ciascuna Provincia), nominati dai soci appartenenti ai gruppi costituiti presso le Sezioni Provinciali, d'intesa con il Presidente della Sezione Provinciale F.I.d.C., e dai Delegati Regionali (uno per ogni Regione), nominati dai Delegati Provinciali di ciascuna Regione.

Possono intervenire all' Assemblea, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali.

L'Assemblea è convocata, con preavviso di minimo 15 giorni, dal Presidente nazionale in via ordinaria almeno una volta all'anno. Le deliberazioni e le decisioni dell'Assemblea assumono validità in quanto in linea con lo Statuto della F.I.d.C.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta al Presidente dalla metà più uno dei Consiglieri o dalla metà più uno dei Delegati in carica.

L'Assemblea nazionale deve essere sempre fissata in prima ed in seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti la metà dagli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo della prima e almeno un'ora dopo, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

Tuttavia le Assemblee elettive in seconda convocazione sono validamente costituite se è presente un terzo degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando riportino l'approvazione di almeno la metà più uno dei presenti.

L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- a) indirizzi programmatici per il raggiungimento dello scopo sociale di cui all'art. 2 nel rispetto delle linee e degli indirizzi stabiliti dalla F.I.d.C.;
- b) nomina del Presidente e del Vice-Presidente Nazionale;
- c) nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, da trasmettere entro 30 giorni alla F.I.d.C. e della relazione del Consiglio Direttivo;
- e) approvazione dello Statuto e delle modifiche con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto;
- f) scioglimento dell'Associazione, seguendo le modalità previste dal successivo art. 11.

Ciascun Delegato Provinciale, in caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, può, con delega scritta, delegare a rappresentarlo ed a votare un altro appartenente all'A.C.M.A. della sua stessa Provincia.

Ciascun Delegato Regionale può fornire delega scritta ad un Delegato Provinciale della propria Regione per quanto attiene alle eventuali votazioni previste.

Art. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, compreso il Presidente ed il Vice-Presidente. I Consiglieri durano in carica un ciclo olimpico e sono nominati dall'Assemblea Nazionale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno tre dei suoi componenti.

Le adunanze sono valide ed atte a deliberare quando sono presenti cinque membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- a) approva la relazione programmatica in ordine al conseguimento degli scopi sociali di cui all'art. 2 e ne coordina l'attuazione;
- b) conferisce incarichi;
- c) nomina commissioni;
- d) delibera convenzioni;
- e) decide su ogni questione relativa all'attuazione degli scopi istituzionali ivi compresi i contatti con la stampa e con i mezzi di comunicazione;
- f) coordina tutte le attività svolte dai Delegati Regionali e Provinciali;
- g) esamina e propone le modifiche dello Statuto;
- h) esamina e propone il bilancio preventivo e consuntivo redatto dal Presidente.

Il Consiglio elegge altresì il Segretario con funzioni organizzative e/o amministrative.

Art. 7 - PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dalla Assemblea dell'Associazione e dura in carica un ciclo olimpico.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'A.C.M.A..

Il Presidente, per eccezionali motivi di urgenza, tali da non consentire la tempestiva riunione del Consiglio Direttivo, può deliberare sulle materie di competenza dello stesso, salvo ratifica da parte del Consiglio nella prima riunione utile.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o provvisorio impedimento.

Art. 8 - DIRIGENTI PERIFERICI

I dirigenti periferici sono i Delegati Provinciali e i Delegati Regionali, nominati come indicato all'art. 5.

Sono compiti dei Delegati Provinciali il conseguimento degli scopi di cui all'art. 2 e quindi la diffusione dell'A.C.M.A. ed ancora i contatti con la stampa ed i mezzi di comunicazione a livello Provinciale, in accordo con la Sezione Provinciale F.I.d.C..

Ai sensi dell'art. 19.1 dello Statuto Federale, i Delegati Provinciali partecipano, senza diritto di voto, ai rispettivi Consigli Provinciali F.I.d.C..

Sono compiti dei Delegati Regionali il conseguimento degli scopi di cui all'art. 2 e quindi la diffusione dell'A.C.M.A. ed ancora i contatti con la stampa ed i mezzi di comunicazione a livello Regionale, in accordo con il Consiglio Regionale F.I.d.C..

Ai Delegati Regionali spetta inoltre il coordinamento di tutte le attività svolte dai Delegati Provinciali.

Ai sensi dell'art. 26.3 dello Statuto Federale, i Delegati Regionali partecipano, senza diritto di voto, ai rispettivi Consigli Regionali F.I.d.C..

Art. 9 - ATTIVITA' E RESPONSABILITA' GESTIONALI

Per il raggiungimento delle proprie finalità, ai fini organizzativi, l'A.C.M.A. si avvale delle strutture e dei servizi delle Sezioni Provinciali della F.I.d.C., previa intesa con le stesse.

L'A.C.M.A. svolge la propria attività con i proventi derivanti dai contributi erogati dal Consiglio Federale F.I.d.C., sulla base della relazione programmatica e delle risultanze conseguite.

L'Associazione può, altresì, utilizzare contributi provenienti da privati, enti, associazioni, Sezioni Provinciali e Consigli Regionali F.I.d.C., nel rispetto del regolamento di contabilità ed amministrazione della F.I.d.C..

La gestione contabile dell' Associazione è affidata al Presidente che opera come Rappresentante legale dell'Associazione medesima.

L'A.C.M.A. e i suoi associati si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle federali per la tutela dei loro diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito associativo.

Il Consiglio Federale vigila sull'attività complessiva dell'Associazione, ratifica le nomine dei membri del Consiglio Direttivo, approva lo Statuto e le relative modifiche.

Art. 10 - DECADENZA DEI SOCI

La qualità di socio si perde:

- a) per mancata iscrizione alla Federazione Italiana della Caccia;
- b) per radiazione, qualora il socio si sia reso responsabile di attività contrarie e/o incompatibili con gli obiettivi e le direttive generali dell'Associazione

Art. 11 SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE

La proposta di scioglimento dell'A.C.M.A. può essere presentata dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata su richiesta e con la presenza di almeno i quattro quinti dei Delegati, sia in prima che in seconda convocazione.

Per l'approvazione della proposta di scioglimento sono necessari almeno i quattro quinti dei voti costituenti l'Assemblea Straordinaria.

In caso di scioglimento della Associazione le eventuali rimanenze di gestione dovranno essere devolute alla Federazione Italiana della Caccia.

Art. 12 - NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

a) Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento di attuazione della F.I.d.C. nonché le relative modifiche.

b) Il presente Statuto e le successive eventuali modifiche, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dell'A.C.M.A., entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio Federale.

c) nella fase di prima applicazione dei nuovi Statuti delle Associazioni settoriali o Gruppi aggregati alla F.I.d.C., il Consiglio Federale ha facoltà di emanare norme derogatorie e attuative dello Statuto tipo.

d) il limite di 1.000 tesserati di cui all'art. 3, 1° comma solo per le Associazioni o gruppi settoriali di nuova istituzione.

e) per quanto riguarda le candidature e le conseguenti elezioni, si applicano integralmente le norme previste nello Statuto F.I.d.C. .